

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
Ai sensi dell'OCDPC Nr 630 del 3 febbraio 2020

**Verbale n. 12** della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione civile, il 28 febbraio 2020

Presenti:

Dr Agostino MIOZZO  
Dr Giuseppe RUOCCO  
Dr Silvio BRUSAFERRO  
Dr Francesco MARAGLINO  
Dr Franco LOCATELLI  
Dr Mauro DIONISIO  
Dr.ssa Tiziana COCCOLUTO  
Dr Walter RICCIARDI  
Dr. Claudio D'AMARIO  
Dr. Giuseppe IPPOLITO

Assenti

Dr Alberto ZOLI

Il Comitato tecnico-scientifico, preso atto dell'entità e delle modalità di diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale e in considerazione della necessità di rivedere le misure di contenimento dell'infezione adottate sino ad oggi, ha esaminato le stesse, formulando le proposte indicate di seguito, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, alla luce della migliore evidenza scientifica ad oggi disponibile.

MISURE A CARATTERE NAZIONALE (d.P.C.M. 25 febbraio 2020)

- a) Il **divieto di viaggi di istruzione in Italia e all'estero**, iniziative di scambio, gemellaggio e uscite didattiche (art. 1, co. 1, lett. b) deve essere **confermato** su tutto il territorio nazionale e **per tutta la durata dell'emergenza**, trattandosi di misura razionale e coerente con l'esigenza di contenimento del virus.
- b) Viene confermata la sospensione della domenica gratuita dei **"musei a porte aperte"** per il 1 marzo 2020 e **non si ritiene utile prorogare** tale misura (art. 1, co. 1, lett. e).

- c) Non appare utile la conferma delle misure di **sospensione degli esami della patente di guida e di razionalizzazione** delle attività della motorizzazione civile (art. 1, co. 1, lett. f e g).
- d) Con riferimento al **lavoro agile** (art. 2) si propone di **estenderlo a tutta Italia e fino al termine dello stato di emergenza**, in quanto trattasi di misura coerente con la prioritaria esigenza di contenimento del virus.

Queste misure sono da considerarsi integrative e coerenti con il decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, recante l'approvazione dello schema di "ordinanza-tipo".

#### CON RIFERIMENTO A SPECIFICHE REGIONI

- e) Le regioni **Friuli Venezia Giulia, Liguria e Piemonte**, allo stato, sono da considerarsi regioni in cui non si sono verificati casi con modalità di trasmissione non note. Pertanto, alle stesse – in virtù del principio di proporzionalità di cui sopra – devono essere applicate le misure di cui alla "ordinanza tipo" adottata con decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020; misure ritenute adeguate dal Comitato tecnico-scientifico in considerazione delle informazioni attualmente disponibili.
- f) Le Regioni **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto** presentano, invece, una situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate, opportunamente riviste come segue:
  1. **sospensione di tutte le manifestazioni** organizzate, di carattere non ordinario e di eventi in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico (es: grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose). Si propone che tale misura sia prorogata **sino all'8 marzo 2020**;
  2. **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della "zona rossa". Viene, inoltre, ritenuto necessario adottare il **divieto di trasferta organizzata dei tifosi** residenti nelle tre regioni per la partecipazione ad eventi e

competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni. Si propone che tale misura sia prorogata **sino all'8 marzo 2020**;

3. **chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore**, corsi professionali, master e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza. Si propone che tale misura sia prorogata **sino all'8 marzo 2020**;
4. **adozione misure igieniche** per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
  - a) lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - e) non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
  - g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
5. **sospensione delle procedure concorsuali** ad esclusione dei concorsi per personale sanitario, ferme restando le disposizioni di cui alla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica;
6. **soppressione dell'obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali**, a condizione dell'adozione di misure organizzative che consentano la fruizione nel rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone (c.d. "criterio droplet"<sup>1</sup>);

---

<sup>1</sup> WHO guidelines on infection prevention and control of epidemic and pandemic prone acute respiratory diseases in health care.

7. **mantenimento dell'obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell'obbligo di chiusura**, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (c.d. "criterio droplet")<sup>2</sup>.

Restano invece confermate tutte le misure previste per la c.d. "zona rossa", ovvero per gli 11 Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ivi compresa la scadenza prevista dal richiamato decreto (**8 marzo 2020**).

Roma, 28 febbraio 2020

---

<sup>2</sup> Cfr. nota 1.